



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Oggetto:  
protezione  
internazionale

Maria Acierno - Presidente -  
Umberto L.C.G. Scotti - Consigliere- R.G.N. 6703/2021  
Marco Vannucci - Consigliere - Cron.  
Clotilde Parisi - Consigliere -  
Daniela Valentino - Consigliere Rel.-

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto dal sig. nato in Cina il  
rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Gerace, ed elettivamente  
domiciliato presso il suo studio in Roma, via Augusto Riboty,23

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale di Roma, in  
persona del Ministro in carica, domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei  
Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato.

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7/2021 del  
21.12.2020 emesso nel giudizio r.g. n. 3889/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.11.2022 dal  
Consigliere Daniela Valentino.

**FATTI DI CAUSA**

ha dichiarato davanti alla Commissione territoriale di  
essere credente della religione "Quan Neng Shen — Dio  
Onnipotente"; ha lasciato la Cina. il 14.1.2016, viaggiando in aereo



da Xian, con passaporto e visto turistico - le era stata anche rilasciata

la carta di identità -; alla partenza non ha avuto problemi con i controlli per l'imbarco ed è arrivata a Roma il giorno dopo; il padre era deceduto nel 1997 in un incidente stradale e sua madre, perché credente nel Quan Neng Shen, nel 1998 era stata costretta a trasferirsi con la famiglia in altra località dal Comitato del villaggio; la madre venne, comunque, arrestata insieme ad altre persone nel mese di dicembre 2012 con l'accusa di proselitismo per Quan Neng Shen e rilasciata a gennaio del 2013 dopo aver pagato la somma di 5 mila yuan; nel 2012 c'era stata una persecuzione e veniva arrestato chiunque avesse fede. Dichiarava che decise di partire perché era perseguitata a causa del suo credo religioso; si era, infatti, convertita a quel credo insieme al fratello nel 2002, e nel 2003 i dirigenti del suo villaggio natale l'avevano minacciata ed aveva dovuto lasciare la scuola; una volta era dovuta scappare mentre era in corso un incontro con alcuni compagni perché stava arrivando la polizia avvertita dal marito della responsabile del gruppo; aveva, quindi, paura che la venissero a cercare a casa, di giorno aveva timore di uscire e la sera di accendere la luce; nel 2012 il governo premiava coloro che denunciavano i credenti; durante la detenzione, la madre venne schiaffeggiata due volte e ciò le procurò sanguinamento; l'avevano interrogata e picchiata con una cintura di pelle ma non aveva risposto alle domande sui figli e gli altri aderenti; un'altra volta, la nuora della consorella presso cui abitava, aveva raccontato delle riunioni religiose alla polizia ma questa non sapeva il nome dell'appellante benché fossero a conoscenza che era credente la madre; quando era partita per l'Italia, la madre si nascondeva per evitare un nuovo arresto mentre il fratello era stato arrestato e si trovava in carcere. Ha dichiarato che teme, tornando in Cina, di essere arrestata, poiché una delle consorelle è stata arrestata nel mese di dicembre 2015 e la polizia cerca tutti coloro che hanno avuto il passaporto. Con l'atto di appello ha confermato di fare parte della confessione religiosa, di matrice cristiana, della



## PDF Eraser Free "Eastern Lightning altrimenti detta Almighty God"; ha inoltre

prodotto dichiarazione della Presidente della Chiesa di Dio Onnipotente in Italia, sottoscritta in Roma il 2.5.2018, secondo cui l'appellante è membro attivo e secondo cui la Chiesa di Dio Onnipotente è una associazione di diritto italiano affiliata, perché autorizzata a rappresentarla, di The Church of Almighty God (la Chiesa di Dio Onnipotente) la cui sede è a New York.

La Commissione Territoriale di Roma ha respinto la domanda di protezione internazionale e l'adito Tribunale di Roma, ha rigettato il ricorso proposto.

La ricorrente ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che ha rigettato il ricorso.

La sig. Gao ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi di ricorso. La parte intimata non ha svolto difese.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

La ricorrente deduce:

**1.** Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 nonché dell'art. 14 d.lgs. n. 251/07 e del novellato art. 19 TUI in relazione all'esigenza di accordare una forma gradata di protezione alla ricorrente o altre forme residuali. La corte avrebbe dovuto approfondire la situazione generale del Paese d'origine al fine di verificare l'esistenza di un sistema di violenza generalizzato non necessariamente fisico. La richiedente elenca una serie di circostanze riguardanti la violenza verso i difensori dei diritti umani e violazioni sulla libertà religiosa e credo (p.15-16). La ricorrente deduce che la normativa CEDU e l'applicazione della Convenzione di Ginevra consentano di valutare la richiesta dei richiedenti sulla base delle condizioni esistenti in Cina e delle conseguenze cui andrebbe incontro il richiedente in caso di rimpatrio. Deduce, inoltre che al giudizio in esame sia applicabile l'art. 19 TUI che impone che il permesso di soggiorno non possa essere negato ove il diniego si traduca nella violazione di un obbligo



trattamenti inumani o degradanti o violazione dei diritti umani.

**1.1** Il motivo è fondato. La Corte d'Appello fonda la propria decisione sulle seguenti rationes decidendi: la confessione religiosa incontestatamente professata dalla cittadina cinese è clandestina essendo ritenuta un culto maligno. Ma l'ordinamento cinese garantisce la libertà religiosa ai culti riconosciuti o tollerati. Il non aver neanche tentato di registrarsi e legalizzarsi porta ad escludere che il culto in questione (All Mighty God) sia perseguitato o siano perseguitati i suoi adepti poiché si tratta di un'associazione religiosa che ha scelto di operare fuori della legge cinese, cristiana protestante che, secondo una ricerca svolta dall'Università Roma 3 citata come fonte dal provvedimento impugnato, si contrappone al partito comunista. Ogni associazione religiosa che vuole essere libera deve comportarsi in modo trasparente e democratico altrimenti non potendo essere controllata dallo Stato. Ogni ordinamento deve poter conoscere le caratteristiche fondamentali di un'associazione perché la libertà di associazione non può estendersi al raggiungimento di scopi vietati. Anche la condanna riportata dal fratello si era fondata sull'appartenenza ad un'associazione segreta come tale sanzionata dallo stato . Non si era determinata una violazione della libertà religiosa ma la repressione era stata determinata dall'applicazione delle norme a presidio del modo legittimo di esercitare la propria religiosa.

Al fine di accertare la sussistenza di una persecuzione tutelabile mediante lo status di rifugiato o della protezione sussidiaria non può assumersi come parametro di legalità delle condotte statuali l'ordinamento interno ed i limiti all'interno del quale si possono esercitare le libertà democratiche e non vedere violati i propri diritti umani. Se così fosse nessun cittadino straniero proveniente anche dal più retrivo Stato totalitario potrebbe trovare protezione internazionale, dal momento che condotte persecutorie per ragione di religione, politici, etnici o di appartenenza ad un gruppo sociale



sarebbero giustificate perché previste dalla legge. Allo stesso modo il divieto di esercizio di libertà associative o religiose o l'impedimento al godimento di diritti fondamentali per ragioni politiche o per l'appartenenza ad un gruppo sociale non sarebbe mai riconducibile al diritto alla protezione internazionale ove vissuto in condizioni di segretezza o di clandestinità. La Corte d'Appello ritenendo legittima la limitazione del diritto associativo per motivi religiosi alle confessioni riconosciute o tollerate ha adottato una lettura abrogativa delle norme che riconoscono il diritto alla protezione internazionale perché si è fermato al rilievo della segretezza dell'associazione o confessione religiosa omettendo l'accertamento cui era tenuta. Essa avrebbe dovuto verificare se nello Stato di origine l'adesione ad una confessione religiosa, ovvero uno dei primari diritti fondamentali della persona (in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero) sia oggetto di persecuzione o di esposizione degli aderenti ai rischi per l'incolumità psico fisica, anche sotto il profilo della repressione penale e delle condizioni detentive, di cui al parametro contenuto nell'art. 14 d.lgs n. 286 del 1998. La segretezza dell'associazione non giustifica la persecuzione o la repressione penale ma generalmente è la conseguenza delle scelte dell'apparato statale. Né può ritenersi senza un rigoroso accertamento che ogni associazione segreta abbia finalità sovversive o terroristiche, in particolare in Stati non democratici. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il richiedente la protezione internazionale o umanitaria allegghi il timore di essere soggetto, nel suo Paese di origine (o, se apolide, in quello di effettivo domicilio) ad una persecuzione a sfondo religioso, o comunque ad un trattamento umanamente degradante fondato su motivazioni a contenuto religioso (che rappresentano circostanze legittimanti lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria), il giudice di merito deve - nell'ambito del generale dovere di collaborazione istruttoria che contraddistingue i procedimenti in materia di protezione internazionale e umanitaria - condurre la



## PDF Emesso Free

valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente indagando espressamente l'esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso. Non assume, in tale valutazione, decisiva rilevanza il fatto che il richiedente la protezione internazionale non si sia rivolto alle Autorità locali per invocare tutela, o non abbia dedotto di averlo fatto, in quanto la decisione di non rivolgersi alle predette Autorità può derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato, in ragione del suo credo religioso, ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti. (Cass., n. 28974/2019; Cass., n. 8573/2020).

La corte d'Appello non ha fatto buon governo di questi principi ritenendo che la chiesa c.d. di Almighty God è riconosciuta come culto maligno, ma non essendo mai stata chiesta la registrazione tra i soli 5 culti riconosciuti non si potrebbe affermare che la registrazione sia stata negata e, quindi, che i suoi adepti siano perseguitati. La Corte cita uno studio dell'Università Roma tre che riporta un Rapporto COI del 19.3.2019 nel quale è tuttavia confermato che il credo è perseguito penalmente. Tra l'altro questa fede religiosa pubblicizza ampiamente la sua attività attraverso un sito internet della Chiesa che in Cina viene bloccato ad opera del c.d. "Great Firewall of China" (p.26 del Report citato) ed opera in molte altre sedi nel mondo ed anche in Italia, così come documentato in sede istruttoria senza che vi siano profili di violazione dell'ordine pubblico (Cass., n. 23805/2022) nei paesi dove non vi sono particolari restrizioni della libertà religiosa.

Infine, a fronte della oggettiva impossibilità di esercitare nel paese di origine il culto religioso prescelto, in quanto incontestatamente perseguito penalmente, non può escludersi il riconoscimento della protezione sussidiaria che si fonda su una prognosi di pericolo al rientro, per il solo fatto costituito dall'ingresso nel nostro paese con il visto turistico e il passaporto regolarmente ottenuto.

**2. Violazione e falsa applicazione della Direttiva europea 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 in**



relazione all'onere probatorio. La corte avrebbe omesso di analizzare

le fonti COI in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, citando, tra l'altro regolamenti mirati a regolamentare l'attività religiosa degli stranieri in Cina.

**3.** Omesso errato esame della storia della ricorrente anche in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in Cina. La Corte avrebbe errato nell'interpretare la circostanza che la ricorrente ha ottenuto un permesso di espatrio ed il passaporto, perché tali documenti non vengono rilasciati soltanto a coloro che sono giudicati colpevoli in un regolare processo e la richiedente è stata soltanto fermata ma non arrestata. La censura riepiloga brevemente la posizione di altri Stati sui richiedenti asilo cinesi per motivi religiosi.

**3.1** Il secondo e terzo motivo sono assorbiti dall'accoglimento del primo.

**4.** In base alle considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi richiamati in tema di poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 30 novembre 2022.

Il Presidente  
Maria Acierno

